

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 087/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 1 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Dott. Gabriele De Sanctis – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA/M.C. FERMANA F.C. DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Giulianova 1924 di Giulianova (Teramo), annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. ROMA TORRINO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETÀ;
- SQUALIFICA A TUTTO IL 30.4.2015 PER IL SIG. PAOLO MINICUCCI;

INFLITTE SEGUITO GARA ROMA TORRINO FUTSAL/ CARLISPORT COGIANCO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 562 del 18.3.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roma Torrino Futsal di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D'Arco (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. PETTRONE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pettrone Marco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA U.S. CREMONESE/REAL VICENZA DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Cremonese di Cremona, riduce la sanzione dell'ammenda ad €750,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SSDARL JOLLY MONTEMURLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENTURI SIMONE SEGUITO GARA ROMAGNA CENTRO/JOLLY MONTEMURLO DEL 25.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 26.3.2015)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Jolly Montemurlo di Montemurlo (Prato). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Dott. Vito Giampietro – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €350,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA FINO AL 22.4.2015 AL SIG. FORACE LUIGI,

INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21, LIONS/FABRIZIO CALCIO A 5 2007 DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 19.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza) annulla la sanzione dell'ammenda alla reclamante. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. STEFANO SANDERRA SEGUITO GARA CATANZARO/SALERNITANA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.169/DIV del 24.3.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 di Catanzaro, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 1 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio